

I871 - ACCORDO SUI PREZZI TRA PRODUTTORI DI PATATINE FRITTE

Provvedimento n. 31408

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 17 settembre 2024, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società Amica Chips S.p.A. e Pata S.p.A., attive in Italia nel settore della produzione e vendita all'ingrosso di patatine fritte e altri *snack* salati, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge n. 287/1990, in data 25 settembre 2024, presso le sedi delle società Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A. e Preziosi Food S.p.A.;

CONSIDERATO l'accoglimento delle istanze di intervento presentate da CODACONS, Penny Market S.r.l. e Lidl Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge che l'ipotizzato coordinamento tra Amica Chips e Pata delle proposte di prezzo per le referenze di *chips private label* da presentare ai *buyer* delle catene della Grande Distribuzione Organizzata ha avuto a oggetto anche altri prodotti a marchio privato rientranti nella più ampia categoria degli *snack* salati;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge altresì che il suddetto coordinamento avrebbe avuto inizio almeno dal 2020;

CONSIDERATO, altresì, che dalla documentazione agli atti sono emersi elementi che consentono di ipotizzare il coinvolgimento nell'intesa prospettata in avvio, nonché negli ulteriori profili di concertazione sopra menzionati, anche della società Preziosi Food S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria con riferimento alla vendita di altri *snack* salati a marchio privato prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata e, sotto il profilo temporale, alle condotte poste in essere quantomeno dal 2020, ossia dal momento in cui emergono le prime evidenze della concertazione contestata nel provvedimento di avvio;

RITENUTO, altresì, che occorre estendere l'istruttoria nei confronti della società Preziosi Food S.p.A. anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione sopra descritti;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento I871, avviato in data 17 settembre 2024, alla commercializzazione all'ingrosso degli altri *snack* salati a marchio privato e alle condotte di concertazione poste in essere quantomeno dal 2020;

b) di estendere soggettivamente il procedimento I871, avviato in data 17 settembre 2024, alla società Preziosi Food S.p.A. anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione di cui alla lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Ferrari;

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli